

Regolamento OPI Lecco sulla Pubblicità sanitaria per l'infermiere libero professionista

Premessa

L'infermiere libero professionista, nell'esercizio dell'attività può avvalersi della pubblicità sanitaria nelle diverse forme consentite, quale strumento per la divulgazione della propria opera professionale al cittadino e alle strutture. Per l'utilizzo di tale strumento, è richiesto al professionista di attenersi a delle regole non solo di natura giuridica, ma anche di natura deontologico professionale, con lo scopo di mantenere un'immagine corretta della professione, utilizzando forme pubblicitarie e linguaggi consoni ad una professione intellettuale.

La recente Legge 30/12/2018 n. 145 sul Bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2019 - 2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, ha emanato nuove norme in materia di pubblicità sanitaria. Nello specifico:

- sono vietati messaggi di natura promozionale o suggestiva;
- gli Ordini devono procedere in via disciplinare, anche su segnalazione della Federazione, nei confronti degli iscritti contravventori con ulteriore obbligo di segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al fine di tutelare l'interesse del cittadino e il diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione oltretutto la professionalità della classe infermieristica, gli Ordini esercitano l'azione di vigilanza nel rispetto delle regole deontologiche e dei codici di autodisciplina verificando che la pubblicità venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità nonché in assenza di messaggi di natura promozionale o suggestiva, secondo le seguenti linee guida.

Art. 1 OGGETTO

Le presenti linee guida sono riferite a tutte le forme di pubblicità sanitaria, effettuata con qualsiasi mezzo di diffusione, compresa la carta intestata, utilizzate dagli infermieri liberi professionisti nell'esercizio della Professione, svolta in forma individuale, in forma associata o all'interno di cooperative sociali.

Art. 2 DEFINIZIONI

Pubblicità

Per pubblicità s'intende qualsiasi forma di messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo diretto o indiretto di promuovere le prestazioni professionali in forma singola o associata, qualunque sia la modalità associativa adottabile per l'esercizio della professione. La pubblicità deve essere, in ogni caso, riconoscibile, veritiera e corretta e può avere ad oggetto le specializzazioni professionali, la struttura dello studio e compensi richiesti, comprese modalità ed eventuali costi del preventivo obbligatorio per Legge.

Informazione sanitaria

Qualsiasi notizia utile e funzionale al cittadino per la scelta libera e consapevole dei professionisti e dei servizi da essi offerti. Le notizie ed informazioni fornite devono essere tali da garantire sempre la tutela della salute individuale e della collettività e non devono avere carattere promozionale e suggestivo.

Art. 3 ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'INFORMAZIONE SANITARIA

1. L'infermiere libero professionista su ogni comunicazione informativa è tenuto ad inserire:
 - nome e cognome;
 - titolo professionale ed eventuali specializzazioni, compresi i titoli comunque attinenti alla professione;
 - sede dell'attività, struttura dello studio professionale, comprese le eventuali diverse;
 - professionalità operanti nel medesimo, gli orari di apertura, le modalità di prenotazione;
 - domicilio professionale.
2. Può essere pubblicata la mappa stradale di accesso alla sede di esercizio;
3. Possono essere citate eventuali convenzioni stipulate con enti o associazioni di mutualità volontaria (ad esempio fondi sanitari integrativi di grandi aziende).
4. Ai fini di chiarezza informativa nell'interesse dell'assistito, è sempre consigliabile da parte dell'infermiere l'uso del cartellino o analogo mezzo identificativo.
5. L'informazione tramite siti internet deve rispettare i requisiti stabiliti dal D.Lgs 70 del 9 aprile 2003 e deve contenere nella *home page*, con caratteri e modalità grafiche che agevolino il reperimento immediato:
 - il nome e cognome dell'infermiere ovvero la denominazione o la ragione sociale dello studio associato;
 - il domicilio o la sede legale;

- i dati di contatto rapido e diretto, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
 - la Posta Elettronica Certificata (d'ora innanzi PEC), obbligatoria ai sensi di Legge (Decreto Legge 185 del 2008 “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese”, convertito con modificazioni con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2);
 - l’Ordine provinciale presso cui il professionista è iscritto e il numero di iscrizione;
 - gli estremi della laurea o titolo equipollente;
 - il numero di partita IVA;
 - gli estremi dell'autodichiarazione da inviarsi, entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione del sito, all’Ordine provinciale avente ad oggetto la conformità del sito internet ai requisiti qui stabiliti.
6. I siti devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o europei, a garanzia dell'individuazione dell'operatore e del committente.
 7. L’Ordine provinciale si riserva il diritto di ogni più opportuna verifica anche attraverso la Polizia Postale.
 8. In caso di utilizzo dello strumento internet è raccomandata la conformità dell'informazione fornita ai principi dell'HONCode, ossia ai criteri di qualità dell'informazione sanitaria in rete, reperibili al sito <http://www.hon.ch/HONcode/Italian/>.

Art. 4 UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA PER MOTIVI ASSISTENZIALI

1. L'utilizzo della posta elettronica (e- mail), nei rapporti con i pazienti è consentito purché sia assicurata la riservatezza sui dati degli stessi e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali, e di cui al Regolamento UE 2016/679.
2. In particolare devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - è vietata qualsiasi forma di divulgazione ad altri assistiti, a terzi, alla Pubblica Amministrazione di dati personali, assistenziali e farmacologici di un assistito;
 - è vietato fornire a terzi o divulgare in qualsiasi modo l'indirizzo di posta elettronica degli assistiti, in particolare a fini pubblicitari.
3. L'uso della posta elettronica nei rapporti tra colleghi è consentito a sola finalità di consultazione e consulenza, purché sia garantito l'anonimato dell’assistito. Attesi, da un lato, i profili di responsabilità professionale potenzialmente derivanti da quanto sopra e, dall'altro, il valore di legale conoscenza che la comunicazione tramite PEC ha assunto, si consiglia di utilizzare prevalentemente tale strumento.

Art. 5 FORME DI PUBBLICITA' CONSENTITA

1. Nel messaggio pubblicitario possono essere indicati eventuali titoli di specializzazione e di carriera, nonché ulteriori titoli professionali ottenuti con formazione post-base.
2. Si può fare menzione della particolare area specialistica di attività nonché delle attività professionali svolte in passato e della loro durata. Sia il tipo, che la durata delle attività svolte, devono essere comprovabili mediante idonea certificazione rilasciata dalla struttura o istituzione presso la quale sono state effettuate. In tal caso l'infermiere è tenuto a farsi rilasciare la documentazione prima di farne menzione nella comunicazione pubblicitaria e a conservarla.
3. È possibile menzionare e illustrare le caratteristiche e le eventuali competenze multidisciplinari dello Studio.
4. L'Ordine provinciale competente valuterà la conformità dei messaggi e delle informazioni pubblicitarie unitamente all'eventuale uso di segni distintivi diversi dal simbolo OPI cui la struttura professionale ritenesse di far ricorso.
5. Resta in ogni caso vietata la pubblicità di attività non facenti parte degli ambiti individuati nel documento di cui al punto 4, nonché messaggi ed informazioni pubblicitarie manifestamente di fantasia o di natura meramente reclamistica e con messaggi di natura promozionale o suggestiva che possano attrarre assistiti sulla base di indicazioni non corrette e veritiere.
6. Ove l'iscritto eserciti l'attività in modo non saltuario in una provincia diversa da quella del Collegio di iscrizione, tutte le valutazioni, i pareri e le prescritte autorizzazioni di cui alle presenti linee guida devono essere date e rilasciate dall'Ordine nella cui circoscrizione viene svolta l'attività.
7. Le targhe affisse all'esterno dello studio professionale, fatti salvi gli obblighi di Legge e quelli eventualmente derivanti da regolamenti locali, devono essere conformi allo schema allegato alle presenti linee guida.

Art. 6 MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA PUBBLICITARIA

1. Quale che sia il mezzo o lo strumento comunicativo usato dal professionista:
 - è vietata la pubblicità ingannevole, compresa la pubblicazione di notizie e informazioni che creino aspettative illusorie, che siano false o non verificabili, o che possano procurare timori infondati, con messaggi di natura promozionale o suggestiva, spinte consumistiche o comportamenti inappropriati;
 - è vietata la pubblicazione di notizie e informazioni che rivestano i caratteri di pubblicità personale surrettizia, artificialmente mascherata da informazione sanitaria;

- è vietata la pubblicazione di notizie e informazioni lesive della dignità e del decoro della professione o comunque eticamente disdicevoli;
 - è vietato ospitare spazi pubblicitari a titolo commerciale, con particolare riferimento ad aziende produttrici di farmaci, dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario;
 - è vietato ospitare sul sito Internet, oltre agli spazi pubblicitari appena detti, link riferibili ad attività pubblicitaria di aziende operanti in campo sanitario;
 - è vietata in ogni caso la pubblicizzazione o la vendita, sia in forma diretta, che attraverso il sito internet ed i link in esso contenuti, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio resi da soggetti diversi dall'autore della comunicazione pubblicitaria;
 - i mezzi e le modalità utilizzati per la pubblicità informativa devono attenersi alle indicazioni contenute nel Codice Deontologico della FNOPI, nel rispetto del decoro professionale, della trasparenza e della veridicità nei messaggi pubblicitari.
2. È consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate, fermo restando che le caratteristiche economiche di un'attività non devono costituire aspetto esclusivo del messaggio informativo. È altresì consentito fare riferimento a modalità, eventualmente anche gratuite, di redazione del preventivo di massima.

Art. 7 MESSAGGI PUBBLICITARI SU EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE NAZIONALI E LOCALI, SU ORGANI DI STAMPA O ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DI DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE

In caso di informazione sanitaria effettuata attraverso lo strumento radio-televisivo, gli organi di stampa o altri mezzi di comunicazione, l'infermiere libero professionista che vi prende parte a qualsiasi titolo, sempre e comunque nel rispetto del Codice Deontologico, non deve utilizzare la stessa informazione per la promozione o lo sfruttamento pubblicitario del suo nome e/o della propria attività e/o del nome e attività di colleghi.

Art. 8 VERIFICA E VALUTAZIONE DEONTOLOGICA DA PARTE DELL'ORDINE PROVINCIALE

1. Gli infermieri liberi professionisti iscritti ai Collegi provinciali sono tenuti al rispetto delle presenti linee guida al fine di semplificare la verifica e il rispetto delle stesse e del Codice Deontologico nonché la trasparenza e correttezza dei messaggi. **Gli interessati dovranno richiedere una valutazione preventiva, da presentare ai rispettivi Ordini di appartenenza, sulla rispondenza, per forma e contenuti, della propria comunicazione pubblicitaria alle norme del Codice Deontologico.** Ricevuta la

suddetta richiesta, l'OPI provvederà senza indugio motivando adeguatamente l'eventuale parere negativo, fatto salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5. È comunque vietata la pubblicità meramente autocelebrativa e comparativa con messaggi di natura promozionale o suggestiva.

2. L'inosservanza di quanto previsto dalle presenti linee guida, è passibile di sanzioni disciplinari a norma delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Allegati

Facsimile richiesta di nulla osta per comunicazione pubblicitaria

Facsimile richiesta di nulla osta

Facsimile targa di studio associato/cooperativa/STP

Nota: per l'apertura di un ambulatorio sanitario è necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione sanitaria (ASL, AUSL, ULSS, ecc.) che andrà riportata sulla targa.

Facsimile targa ambulatorio infermieristico

Facsimile targa singolo professionista

Facsimile biglietto da visita studio associato

Facsimile biglietto da visita singolo professionista

Facsimile biglietto da visita STP

Facsimile carta intestata studio associato/cooperativa STP